

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Verbale di assemblea straordinaria del 03/05/2026,

Il giorno 03 del mese di maggio 2026 alle ore 15.00, presso sede sociale

via Contardo Ferrini, n. 70, Comune Busto Arsizio, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione. DAWATEISLAMI ITALY convocata regolarmente a mezzo di affissione dell'avviso nella sede, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) registrazione atti e procedure conseguenti.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea Sig. HUSSAIN MANZOOR che propone come segretario/a verbalizzante Sig. ASGHER SYED SHOAIB, che accetta.

Sono presenti n. 9 associati su 10 iscritti di cui n. 9 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 17 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

In merito al primo punto all'OdG, (modifica dello statuto associativo) il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, evidenziando la decisione di diventare Ente del Terzo settore (ETS) con il conseguente adeguamento dello statuto al D.Lgs. n. 117/2017, precisando che la categoria di ETS che è stata individuata è quella di cui alla sezione g) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (RUNTS, cfr. art. 46 D.Lgs. n. 117/2017). Viene letto integralmente il nuovo Statuto, riscritto per intero al fine di meglio adattarlo alla nuova legislazione di Terzo Settore, e segue un breve dibattito, durante il quale gli associati 3 chiedono delucidazioni e alle quali si dà risposta evidenziando la necessità di aggiornarsi anche sull'articolata legislazione civilistica e fiscale che regola la qualifica assunta di "Ente del Terzo settore" che si verrà ad assumere una volta avvenuta l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente, fornisce brevemente risposte ai quesiti posti.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano e comporta:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 0

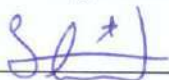
Alla luce dei risultati, il Presidente evidenzia che l'Assemblea straordinaria, all'unanimità, delibera **di approvare il nuovo statuto associativo**, posto quale allegato A) al presente verbale.

In merito al secondo punto all'OdG, il Presidente provvederà alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate, alla richiesta di iscrizione al RUNTS, nella sezione corrispondente alla categoria g) e ad ogni altro adempimento dovesse divenire necessario ai fini della richiamata iscrizione nel Registro e oppure necessario alla migliore organizzazione e attuazione dell'attività associativa.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente

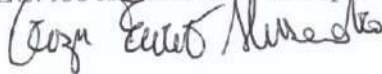


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

Reg. 12 MAG 2026
al n° 120 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale

Enrico Alessandro Crespi



STATUTO ASSOCIAZIONE DAWATEISLAMI ITALY

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione denominata "**DAWATEISLAMI ITALY**", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal D.Lgs. n. 117/2017, (di seguito "Codice del Terzo Settore"), dalle norme del codice civile in tema di associazioni e dalle altre disposizioni di legge appositamente previste o in quanto applicabili.

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), l'acronimo "**ETS**" o la locuzione "**Ente del Terzo settore**" saranno parte della denominazione sociale e verranno utilizzate negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "ETS" o la corrispondente locuzione non potranno più essere utilizzati.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune Busto Arsizio. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ

1. L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la crescita umana, spirituale, culturale e civile della persona, ispirandosi ai valori religiosi, etici e sociali che fondano la convivenza e la solidarietà tra i cittadini. Essa opera per favorire una più profonda consapevolezza della dimensione spirituale dell'esistenza e per diffondere una cultura della pace, del dialogo, del rispetto reciproco e della responsabilità verso la comunità.
2. In particolare, attraverso la collaborazione con enti pubblici, istituzioni, scuole e altre realtà associative, l'Associazione intende contribuire al bene comune, sostenendo azioni di solidarietà, volontariato e inclusione sociale.
3. In ragione delle finalità espresse nei precedenti commi, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale appena richiamate, l'Associazione intende porre in essere, in via esemplificativa:
- corsi di insegnamento per bambini delle lingue italiana, araba e urdu;
 - corsi di approfondimento della cultura islamica e delle regole di convivenza civile italiane;
 - realizzazione di progetti socio-educativi finalizzati alla conoscenza e diffusione della cultura, della letteratura, dell'arte islamica, anche attraverso iniziative culturali e sociali;
 - iniziative tra gli associati e le loro famiglie per promuovere, rafforzare e sviluppare legami di amicizia, fratellanza, sorellanza nel contesto associativo;
 - supporto nei confronti degli associati volto a facilitare l'educazione scolastica, promuovere lo sviluppo socio-economico, favorire il sostegno di coloro che siano in difficoltà economica anche quale manifesta applicazione dei principi e valori umanitari ai quali l'associazione si ispira;
 - scambio di momenti culturali e turistici e attività di coordinamento e cooperazione con altri enti, privati e pubblici, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni e dibattiti, avvalendosi anche del mezzo della stampa e di altri mezzi di comunicazione e diffusione;
 - organizzazione di viaggi e gite in paesi stranieri finalizzati alla scoperta culturale e turistica degli stessi
 - gestione di un centro culturale finalizzato alla promozione ed alla crescita individuale e comunitaria bambini ed adulti, attraverso attività che uniscono la cultura all'impegno sociale
 - ogni altra attività riconducibile nelle attività di interesse generale di cui al precedente comma
5. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal citato articolo e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L'Associazione può, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nelle altre modalità consentite dalla stessa legge.
7. L'Associazione potrà altresì compiere ogni altra attività organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività esemplificate nei precedenti commi. In particolare, potrà compiere operazioni immobiliari, commerciali, bancarie ed ipotecarie, compreso acquisto, vendita e permuta immobili in quanto finalizzati al perseguimento e strumentali allo svolgimento degli scopi e delle attività associative precedentemente declinate.

ART. 3 - ORDINAMENTO INTERNO ED ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Gli associati sono persone fisiche ed enti, nel rispetto delle disposizioni di legge che si applicano all'Associazione. Gli enti che desiderino associarsi sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo competente.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 4 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono associarsi le persone fisiche o gli enti giuridici, che condividano le finalità dell'Associazione e soddisfino le seguenti condizioni:
 - essere di buona condotta morale;
 - non aver riportato condanne a pene che comportino interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o condanne definitive per pene pari o superiori a due anni di reclusione per commissione di reati non colposi, fatto salvo che non sia intervenuta una riabilitazione;
 - non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
 - non essere falliti e non aver subito o avere in corso procedure concorsuali;
 - non essere destinatari, o avere in corso, misure di prevenzione personali o reali
 - essere in regola con la normativa antimafia e antiterrorismo.
2. Qualora si tratti di enti giuridici i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti ed amministratori.
3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e non violi i requisiti, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda di adesione deve essere precisato, in particolare, che il richiedente si impegna nel perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità ed attività associative, che accetta le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni ed osserva le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o sul rigetto dell'aspirante associato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
5. L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati e l'invio di una avviso di accoglimento al proponente.
6. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il/i genitore/i che sottoscrive/ono la domanda rappresenta/no il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde/ono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi;
 - b) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - c) rivestire le cariche sociali;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati
 - e) porre in essere ogni altra attività e godere di ogni altro diritto inerente alla qualifica di associato.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nell'omonimo libro, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra loro stessi e tra loro e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa, se prevista, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto o dalla delibera consiliare.
4. Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili né trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario che ciascun associato può esercitare in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica l'obbligo del versamento, e le conseguenze del mancato versamento della quota sociale, a tutti gli associati entro un termine congruo per potervi provvedere. L'associato che non provvede al versamento entro il termine decade da tale qualifica e il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile cancellandolo dall'apposito libro. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
 - c) decesso della persona o estinzione dell'ente;

d) esclusione dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'escluso appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi sull'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

2. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari, associati o non associati, che svolgano la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare tutti i propri volontari, anche occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli altri organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione viene resa conoscibile agli associati tramite affissione dell'avviso nella bacheca presso la sede dell'Associazione e pubblicazione sul sito web della stessa oppure con lettera, e-mail o altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Ove nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10 - ASSEMBLEA - COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, da nominarsi obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - c) eleggere e revocare l'organo di revisione, da nominarsi obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - d) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
 - f) deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - h) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, che non sia di competenza della stessa in sede straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (in persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (in persona o per delega). Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento ed alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti in persona o per delega).

ART. 11 - ASSEMBLEA - REGOLE DI VOTO

1. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro associati, solo se essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il diritto di voto è riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile che si svolge dopo il raggiungimento della sua maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore

età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui/coloro che esercita/no la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono, pertanto, computati ai fini del raggiungimento dei *quorum* assembleari.

3. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (undecimo) dei presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Specifiche modalità di esercizio sono eventualmente disciplinate con apposito regolamento assembleare.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rileggebili. Almeno 30 (trenta) gironi prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti. Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio provvede alla nomina del Presidente e delle altre cariche sociali.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze alle quali partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) nominare il Presidente e, se ritenuto, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, fatta eccezione per il regolamento di cui alla lett. i), co. 1, art. 10 del presente Statuto;
 - h) determinare l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale;
 - i) informare gli associati, entro un termine congruo, in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) procedere alle convocazioni dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, più in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, che non siano attribuiti ad altri organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati suoi atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 15 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. La carica di Presidente, così come le altre cariche presenti nell'Associazione, sono nominate dai componenti il Consiglio stesso al proprio interno.
3. La carica di Presidente, così come le altre, possono essere revocate dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'assegnazione, in presenza di giusta causa. La carica rivestita si perde, altresì, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza che non siano di competenza assembleare, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 16 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, co. 3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione e, in assenza di nominativo, convoca l'Assemblea ordinaria, nel più breve tempo possibile, per la nomina. Il/i consigliere/i così eletto/i resta/no in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà

convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dello stesso, il Consiglio cessato resta in carica per le sole attività necessarie.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Il componente dell'organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) anni ed il suo componente rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 18 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, oppure da una società di revisione incaricato/a dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. L'organo di revisione redige verbali della propria attività, conservati in copia nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, chi svolge l'attività di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.
6. L'attività di revisione deve essere indipendente ed esercitata in modo obiettivo ed imparziale. Chi svolge la revisione non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. Fermo restando la tenuta dei libri di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e di eventuali altri documenti richiesti per legge o per deliberazione dell'Associazione, la stessa deve, ai sensi del successivo art. 15, co. 1, tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve, altresì, conservare la documentazione che attiene all'organo di controllo e all'organo di revisione, qualora siano stati nominati.

ART. 21 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per ciascun esercizio sociale, il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia, anche nella forma di rendiconto di cassa ove i ricavi, le rendite e i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori al limite di legge previsto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 maggio di ogni anno.
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio è fatto obbligo di deposito presso il RUNTS del rendiconto o bilancio di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, nei casi e modi ivi previsti, e dei rendiconti delle raccolte fondi.
3. Ai sensi dell'art. 13, co. 6 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, co. 6 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
5. Il Bilancio sociale, se predisposto per volontà o per raggiungimento dei limiti previsti, segue gli obblighi di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE di BUSTO ARSIZIO
allegato _____ all'att _____
registrato il **12 MAG 2026**
al n° **120** Serie **3**

Per delega del Direttore Provinciale

Enrico Alessandro Crespi

